

REGOLAMENTO (CEE) N. 734/73 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/70 in seguito all'istituzione di un regime di documenti di accompagnamento del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 198/73⁽⁴⁾, dispone che, a decorrere dalla data in cui viene messo in applicazione, tutti i prodotti del settore vitivinicolo, per poter essere trasportati da un punto all'altro della Comunità, devono essere corredati di un documento di accompagnamento; che i certificati di accompagnamento istituiti dal regolamento (CEE) n. 1022/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che stabilisce per un periodo transitorio certificati di accompagnamento per taluni vini⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2814/72⁽⁶⁾, possono essere rilasciati fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del regime dei documenti di accompagnamento; che i trasporti di vini cui essi si riferiscono devono poter essere effettuati dopo tale data senza che occorran documenti di accompagnamento;

considerando che le misure concernenti gli scambi intracomunitari di vini provenienti dalla Grecia devono restare applicabili dopo il 31 marzo 1973;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1022/70 è modificato come segue:

« 2. Tranne per quanto concerne l'articolo 8 bis, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili fino al 31 marzo 1973.

3. Le disposizioni del presente regolamento restano tuttavia applicabili nel caso di spedizioni per le quali siano stati rilasciati un certificato d'accompagnamento e un documento doganale di spedizioni prima della data di cui al paragrafo precedente anche se la merce in questione arriva a destinazione dopo questa data. Il titolo I del regolamento (CEE) n. 1769/72 non si applica a dette spedizioni. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 1. 6. 1970, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pag. 1.